

---

## LE DEROGHE INTRODOTTE DAL "DECRETO LIQUIDITÀ" IN MATERIA SOCIETARIA

---



### Premessa

Il 9 aprile 2020 è entrato in vigore il decreto legge n. 23 recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini*

*amministrativi e processuali"* (c.d. **"Decreto Liquidità"**). Il Decreto Liquidità si inserisce in particolare nella sequenza di provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e le sue ripercussioni sul sistema economico. Al fine di sostenere le imprese in questa difficile fase di emergenza, il Governo ha introdotto importanti deroghe (sia pure temporanee) alla disciplina codicistica in materia di: (i) obblighi in caso di riduzione del capitale per perdite e/o al di sotto del minimo legale; (ii) applicazione del principio di continuità aziendale nella redazione dei bilanci relativi agli esercizi in corso nel 2020; e (iii) postergazione dei finanziamenti soci e finanziamenti a favore della società etero-diretta.

### **1. Deroghe alla disciplina applicabile in ipotesi di riduzione del capitale sociale**

Come noto, le norme in materia di riduzione del capitale per perdite prevedono che, in presenza di

---

perdite superiori al terzo del capitale sociale, gli amministratori debbano convocare senza indugio l'assemblea della società per gli opportuni provvedimenti: se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate (cfr., per le S.p.a., l'art. 2446 c.c. e, per le S.r.l., l'art. 2482-*bis* c.c.).

Inoltre, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale ovvero, in alternativa, la trasformazione della società o, infine, la liquidazione della medesima: è la regola ormai nota come "ricapitalizza o liquida" (cfr., per le S.p.a., l'art. 2447 c.c. e, per le s.r.l., l'art. 2482 *ter* c.c. nonché, in entrambi i casi, all'art. 2484, n. 4) c.c.).

Tuttavia, al fine di salvaguardare tutte quelle imprese che si trovano in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus, l'art. 6 del Decreto Liquidità prevede che, a decorrere dalla sua entrata

in vigore e **fino al 31 dicembre 2020**, non trovino applicazione le disposizioni in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (ossia, per le S.p.a., gli artt. 2446, commi 2 e 3 e 2447 c.c. e, per le s.r.l., gli art. 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, c.c. nonché l'art. 2482-*ter* c.c.).

Pertanto, se una società dovesse chiudere il bilancio del 2020 con una perdita pari a oltre un terzo del capitale sociale: (i) l'assemblea non dovrà assumere alcun provvedimento di riduzione del capitale sociale o di ricostituzione dello stesso; e (ii) gli amministratori potranno continuare la gestione in una prospettiva di continuità aziendale.

Il medesimo art. 6 del Decreto Liquidità coerentemente prevede altresì che, **fino al 31 dicembre 2020**, non operi neppure la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale di cui agli artt. 2484, n. 4), c.c. e 2545 *duodecies* c.c. La sospensione della disciplina prevista da tali norme consente di evitare che, a causa delle perdite di capitale derivanti dalla contingenza in corso, venga

---

deliberata la liquidazione di numerose società per le quali non è possibile procedere a un'adeguata ricapitalizzazione. In questo delicato momento, infatti, soci e amministratori potrebbero non essere nelle condizioni di reperire agevolmente le risorse finanziarie a tal fine necessarie. Qualora inoltre non vi fosse la deroga in questione, gli amministratori potrebbero essere incentivati ad attivarsi per dar corso alla liquidazione della società solo al fine di sottrarsi a eventuali profili di responsabilità. Ciononostante, è innegabile che la temporanea sospensione della regola c.d. "ricapitalizza o liquida" andrà tenuta in considerazione nell'ambito di eventuali azioni di responsabilità promosse contro gli amministratori e i sindaci in relazione alle condotte tenute dall'entrata in vigore del Decreto Liquidità sino al 31 dicembre 2020. In tale periodo di tempo, infatti, gli amministratori non sarebbero obbligati sin da subito a una gestione conservativa ma potrebbero comunque proseguire secondo una logica di continuità aziendale.

È tuttavia bene sottolineare che, nonostante tali importanti deroghe, l'articolo 6 del Decreto Liquidità

non sospende l'obbligo degli amministratori di convocare tempestivamente l'assemblea in caso di riduzione del capitale per oltre un terzo in ragione di perdite. In tale ipotesi, restano pertanto ferme e applicabili le regole previste a tutela dei soci in termini di informativa che deve essere fornita loro (cfr. artt. 2446, comma 1, c.c. e 2482-*bis*, comma 2, c.c.). La previsione introdotta dal Decreto Liquidità si limita quindi a sospendere solamente l'obbligo di ricapitalizzazione o liquidazione previsto dalla legge (essendo comunque consentito – e, laddove possibile, anche consigliabile – adottare tali soluzioni).

## **2. Deroghe alla redazione del bilancio secondo la prospettiva della continuità aziendale**

L'art. 2423-*bis* n. 1) c.c. impone di redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa (c.d. *going concern*) facendo pertanto applicazione di criteri di valutazione coerenti con la finalità di rilevare l'utilità che i beni della società possono fornire all'impresa in esercizio.

In linea generale, si può ritenere che vi sia "continuità

---

---

aziendale” quando l’impresa, attraverso lo svolgimento della propria attività operativa, è in grado di **pervenire ad una soddisfacente condizione di economicità**, intesa come capacità di: (i) preservare l’equilibrio economico della gestione attraverso il conseguimento di ricavi superiori ai costi di esercizio; (ii) consentire una congrua remunerazione del capitale di rischio; (iii) mantenere l’equilibrio monetario della gestione; e (iv) soddisfare le aspettative degli *shareholders* e in generale di tutti gli altri *stakeholders* (dipendenti, creditori, *etc...*).

Tuttavia, come si legge nella Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, nel contesto attuale, in caso di applicazione delle ordinarie regole in tema di bilancio, molte società potrebbero vedersi costrette a redigere i bilanci dell’esercizio in corso senza la possibilità di adottare la prospettiva della continuità aziendale, con significative conseguenze sulla valutazione delle voci di bilancio. Dovrebbero infatti essere impiegati criteri differenti, orientati a far emergere il possibile valore di cessione dei beni sociali a terzi.

Per tale ragione, l’art. 7 del Decreto Liquidità prevede

specifiche disposizioni relative ai principi di redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, nonché dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 ma non ancora approvati.

Infatti, al fine di contrastare gli effetti negativi dell’attuale crisi economica, il Decreto Liquidità consente di valutare le voci presenti nel bilancio 2020 utilizzando il criterio del c.d. *going concern*, **a condizione però che la continuità aziendale ricorresse già nel bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (generalmente, quello relativo all’esercizio 2019)**.

L’art. 7 del Decreto Liquidità precisa che il criterio di valutazione va illustrato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente. In effetti, per redigere il bilancio 2020 in base al principio di continuità aziendale se ne deve dimostrare la sussistenza alla data del 23 febbraio 2020. Sarebbe quindi opportuno che gli amministratori, già nella nota integrativa al bilancio 2019, forniscano le necessarie informazioni a supporto dell’esistenza della prospettiva della continuità aziendale; ciò, a maggior ragione, qualora

---

la società si avvalga del maggior termine previsto dal d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Cura Italia”) per approvare il bilancio 2019 dato che, in tal caso, essi possono contare su maggiori informazioni.

### **3. Deroghe alla disciplina in materia di finanziamenti soci e inter-company**

Secondo la disciplina dettata dal Codice Civile, i finanziamenti effettuati dai soci in favore della società sono postergati se, nel momento in cui sono stati concessi, in considerazione dell'attività svolta dalla società, vi era un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento (cfr. artt. 2467 c.c. e *2497-quinquies*, c.c.). La norma dettata nell'ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata – secondo l'opinione di larga parte degli autori – è applicabile per analogia anche alle società per azioni, quanto meno a quelle non facenti ricorso al mercato capitale di rischio (“società chiuse”).

Tuttavia, nell'attuale situazione, la postergazione dei

finanziamenti soci – che, come noto, mira a sanzionare, seppur indirettamente, la c.d. sottocapitalizzazione nominale – disincentiverebbe i soci dal dotare la società delle necessarie risorse finanziarie.

Pertanto, al fine di favorire l'apporto di nuove risorse nelle casse delle imprese, il Decreto Liquidità ha previsto che i finanziamenti soci effettuati, **sino alla data del 31 dicembre 2020**, non siano soggetti al regime di postergazione previsto dagli artt. 2467 c.c. e *2497-quinquies* c.c..

La misura introdotta dal Governo appare dunque volta a **favorire l'intervento diretto dei soci nel finanziamento della società**, prevedendo una deroga temporanea al regime che altrimenti subordinerebbe le loro ragioni di credito a quelle degli altri creditori.

Peraltro, tale previsione risulta anche coerente con la circostanza che, soprattutto nelle società a ristretta compagine sociale, i soci conoscono bene la reale situazione della società e hanno interesse alla sua sopravvivenza. Essi, pertanto, sono nella condizione di dotare la società, in tempi ragionevolmente

---

contenuti, delle risorse finanziarie necessarie per consentirle di proseguire con la sua normale attività.

#### **4. Conclusioni**

Le norme introdotte sono senz'altro apprezzabili nell'intento perseguito dal momento che, in vario modo e sotto vari profili, mirano a favorire la sopravvivenza delle imprese e ciò, al momento, rappresenta una priorità assoluta.

Tuttavia, tenuto conto della gravità della crisi in corso, resta da verificare se le misure dalle medesime introdotte in via temporanea siano sufficienti per far fronte a una crisi i cui effetti potrebbero prolungarsi anche oltre l'orizzonte applicativo delle stesse.

\*\*\*

Matteo Miramondi - [matteo.miramondi@gvalex.it](mailto:matteo.miramondi@gvalex.it)

Dalila De Salvo - [dalila.desalvo@gvalex.it](mailto:dalila.desalvo@gvalex.it)



**GRECO VITALI  
ASSOCIATI**

---